

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITA' URBANA****SEZIONE URBANISTICA****SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI
CIVICI****Alla PROVINCIA DI TARANTO****5° Settore – Pianificazione e Ambiente***protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it***Regione Puglia****Servizio Riqualf. Urb. e Progr. Negoziata***a.cistulli@regione.puglia.it*

OGGETTO: *L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D. n. 332 del 26/02/1928.*

Alfa Libra Srl – Istanza ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 smi per il progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 7,26 Mwp denominato "Fragagnano ex cava" ed opere connesse da realizzare nel Comune di Fragagnano (TA).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 15598 del 07.05.2021, acquisita al prot. n. A00 079/5565 del 10.05.2021, relativa al procedimento indicato in oggetto.

Preliminarmente si rappresenta che, con riguardo ai procedimenti autorizzativi di cui all'oggetto, come già più volte evidenziato, afferisce alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell'**attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, previa apposita richiesta** (per i soggetti esterni all'amministrazione regionale che non siano Enti, Pubb. Amm/ni ecc., il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale regionale), **comprensiva della puntuale specificazione dei dati catastali di tutti i terreni interessati dagli interventi proposti e opere connesse.**

La normativa in materia di usi civici, infatti, non contempla il rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, sia pure nell'ambito di procedimenti V.I.A./A.I.A., ecc.

In particolare, si rammenta che le terre gravate da uso civico, disciplinate dalla legge speciale (L. n. 1766/1927), non possono essere sottoposte a mutamenti di destinazione se non previa autorizzazione di questa Amministrazione regionale, non sono espropriabili, e ai sensi dell'art. 3 della L. n.168/2017 non sono alienabili, divisibili, usucapibili.

Inoltre la particolarità del regime a cui sono sottoposti i beni in esame determina che, al di fuori dei procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza del pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico ne vieta ogni circolazione (secondo giurisprudenza consolidata).

Ogni richiesta non debitamente formulata o proposta in tempi che non consentono ai funzionari di effettuare le doverose ricerche documentali al fine del rilascio della certificazione di competenza, non potrà essere evasa e, di tanto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura, né l'eventuale mancato riscontro in alcun modo è da considerarsi quale silenzio assenso o come acquisita autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta o assenso comunque denominato.

Poiché l'attestazione di cui alla L.R. n. 7/1998, certificando la natura dei terreni interessati dagli interventi proposti, costituisce logico **pre-requisito** per l'eventuale avvio dei



procedimenti di cui all'oggetto, appare opportuno che la verifica della sussistenza di tali presupposti, anche a fini di economia procedimentale, venga effettuata a cura dell'autorità procedente, ed in particolare del responsabile del procedimento, già in fase iniziale. Tanto eviterebbe il rischio di aggravare inutilmente l'iter procedurale laddove si riscontrino poi, in fase conclusiva, la presenza di vincoli demaniali sulle aree interessate che, a termini di legge, sono intangibili e indisponibili fino a che non intervenga eventuale provvedimento di sistemazione demaniale o di autorizzazione al mutamento di destinazione a conclusione di apposito procedimento disciplinato dalla vigente normativa in materia di usi civici.

Si evidenzia, altresì, che laddove i terreni risultino gravati da usi civici (e conseguentemente sottoposti anche a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004), l'eventuale realizzazione di interventi a seguito di provvedimento autorizzativo, ovvero di parere endoprocedimentale espresso da codesto Ente, comporta che gli stessi sono da ritenersi illegittimamente realizzati in carenza dei presupposti di legge.

In particolare, con riguardo al procedimento in oggetto, si evidenzia che non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione.

Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della suddetta richiesta di attestazione, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui sopra.

L' Istr. Amm.vo
Dott. Pagano Gaetano

P.O. Usi Civici
Arch. Giuseppe D'Arienzo

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna LABATE